



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA
AREA DI STAFF PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n°10 del 14 maggio 2026

OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO 2026 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione di fondi

IL SINDACO

Premesso che:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche della pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città costituire nocumeto igienico-sanitario;
- le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;
- l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi.

Visto:

- il Decreto n°63/GAB del 12/03/2026 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia avente come oggetto: *"Date apertura e chiusura Stagione AIB 2026"*, dove si stabilisce la campagna antincendio boschivo che avrà inizio il 15 Maggio e terminerà il 31 Ottobre 2026;
- l'art. 3, 1° comma, lett. c), del Decreto Legislativo n°01/2018, *"Codice della protezione civile"*, con il quale è stato disposto che fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di protezione civile *"i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni"*;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo n°01/2018, con la quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo n°01/2018, che definisce le responsabilità del Sindaco per finalità di protezione civile, le attribuzioni dei comuni nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile e che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza costituisce una funzione fondamentale dei Comuni;
- la Legge n°151/2021 *"Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile"*.

Considerato che, per finalità di Protezione Civile, il Sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la incolumità pubblica.

Ritenuta la necessita di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Visto:

- il T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto n°773/1931 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n°16/1996, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *"Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione"*;
- la Legge n°353/2000, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"*;
- l'art. 54 4° comma, del Decreto Legislativo n°267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Capo III del Decreto Legislativo n°139/2006, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Prevenzione Incendi;
- il Decreto Legislativo n°152/2006, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare l'art. 255 in materia di abbandono dei rifiuti;
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°3606/2007, avente ad oggetto *"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"*;
- l'art. 14, 8° comma, lett. b), del Decreto Legge n°91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n°116/2014, che introduce all'art. 182 del Decreto Legislativo n°152/2016 quanto segue: all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: *"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"* (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
- la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana (GURS n°10 del 29/02/2008), avente ad oggetto *"Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n°3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale"*, con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio, ed al contempo si confida in particolare che i sindaci e tutte le strutture competenti verifichino il puntuale rispetto delle citate ordinanze, sia da parte dei privati, sia da parte degli enti pubblici (province, Anas, consorzio autostrade, R.F.I., consorzi di bonifica, Aree di sviluppo industriale, etc...) adottando, in ragione del conseguente grave rischio, ogni possibile



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA

AREA DI STAFF PROTEZIONE CIVILE

- strumento sanzionatorio o eventualmente sostitutivo nei confronti degli inadempienti segnalando gli stessi alle competenti autorità;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale, e successive modifiche ed integrazioni;
 - gli artt. 14, 15 e 29 del Decreto Legislativo n°285/1992, e successive modifiche ed integrazioni "Nuovo Codice della Strada";
 - la nota del Dirigente Generale del DRPC Sicilia prot. n°19908/2022, inviata ai Sindaci dei Comuni della Regione Sicilia;
 - il vigente O.R.EE.LL;
 - il regolamento di "Prevenzione e lotta agli incendi" (Legge Regionale n°16/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°21/2007;
 - la determina Sindacale n°08/2008 con la quale si approvava la "Pianificazione comunale della Protezione Civile - Rischio incendi di interfaccia", nonché le note prefettizie in merito;
 - le ulteriori leggi vigenti in materia;

ORDINA

Art. 1 - Obblighi e divieti

È fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole o nelle zone di salvaguardia individuate nel "Piano Comunale Incendi di Interfaccia" ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, **entro il 15 maggio 2026**, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:

- alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;
- al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
- nonché ad assicurare in tali aree, **fino al 31 ottobre 2026** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

La tempestiva comunicazione dell'avvenuta effettuazione dei suddetti adempimenti presso la Polizia Locale al fine di effettuare le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà (tranne che per la "diffida" di cui al successivo art. 4), consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.5, specie nel caso di incendio che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla ripulitura.

È vietato, nel periodo **dal 15 maggio al 31 ottobre 2026** (salve le proroghe di cui al successivo art. 10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nel suddetto periodo, è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00 (metri cinque), fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 2 - Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

a) Pulitura delle aree - Viali parafulco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (metri quadrati tremila), e qualora le dimensioni lo consentano, è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafulco della larghezza tipica di mt. 5,00 (metri cinque) lungo tutti i confini, da estendere a mt. 10,00 (metri dieci) in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00 (metri tre), di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 (metri cinque), nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

b) Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con l'apposito Ufficio Polizia Locale) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

c) Smaltimento del materiale di risulta

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafulco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, con divieto di abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, od anche in contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni (abbandono rifiuti - discarica abusiva).

d) Abbruciamento sul posto del materiale di risulta

In alternativa al suddetto smaltimento, e anche come tecnica di ripulitura laddove le aree siano poste a debita distanza da zone abitate e siano caratterizzate dalla sola presenza di stoppie, frasche e sterpaglie di scarsa consistenza, è ammesso, **dal 1° novembre 2026 al 15 maggio 2027**, l'abbruciamento sul posto del materiale vegetale all'uopo essiccato, purché ciò avvenga lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture ed infrastrutture esistenti.

In ogni caso l'uso del fuoco dovrà avvenire tra le ore 17.00 e le ore 09.00, ad esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, con le dovute cautele e accorgimenti atti a limitare la propagazione dei fumi della combustione e a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco, e con l'obbligo di verificare il completo spegnimento di focolai o braci residue, nonché di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Nel caso di interventi di ripulitura pianificati tra il 15 al 31 maggio (o di interventi tardivi da effettuare dopo tale data, per "ravvedimento" o a seguito della diffida di cui al successivo art. 4), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive e gli ammonimenti di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Polizia Locale a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date ed orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi.

e) Recinzione

Ove sussista l'obbligo della recinzione, totale o parziale, essa, nell'urgenza di provvedervi, sarà normalmente di tipo "provvisoria" (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista di efficace sistema



COMUNE DI AIDONE

Libero Consorzio Comunale di ENNA

AREA DI STAFF PROTEZIONE CIVILE

per l'accesso all'area), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie di recinzione non provvisoriale (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno preventivamente acquisirsi - a pena delle relative sanzioni di legge - le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisorio di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purché preventivamente ritenuto idoneo dall'Area Tecnica Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e/o Polizia Locale.

Art. 3 - Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza dall'Area Tecnica Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e/o Polizia Locale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4 - Procedimento amministrativo - Diffida

Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. "b"), l'accertamento, da parte degli Organi elencati all'art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Art. 5 - Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dall'Area Tecnica Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e/o Polizia Locale, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 1° della legge n°689/81, in base all'art.6-bis della Legge n°125/08 di conversione del Decreto Legislativo n°92/08 modificativo del suddetto art.16 comma 2 Legge n°689/1981), le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine all'uopo assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, l'applicazione alternativa della sanzione di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art. 1 comma 1° lett. "a-b" della presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, e contestuale informativa all'Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650 Codice Penale

(nonché ai sensi dell'art. 449 Codice Penale se è stato cagionato incendio colposo), oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

- c) in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art. 1 comma 1° lett. "c" (mancata recinzione) non gravata da immissione di rifiuti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 300,00;
- d) in caso di accertata inosservanza alle modalità esecutive di cui all'art.2 lett. "d" (ove non già configurabili le azioni e le attività di cui al successivo punto "f"), sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 500,00;
- e) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (vedasi art. 1 comma 1° lett. "d"), sanzione in base all'art. 29 del Codice della Strada (€ 169,00);
- f) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di cui al comma 4° dell'art.1, sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353/2000, salvo aggiornamenti dei suddetti importi, e salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n°353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n°152/06 e successive modifiche ed integrazioni, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art. 192 di detta normativa.

Il servizio comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni del Comando di Polizia Locale, dei VV.F., del Corpo Forestale (Servizio Sistema Informativo Forestale S.I.F.), dei Volontari di Protezione Civile, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art.10 della Legge n°353/00, ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti conseguenziali.

Ai sensi dell'art. 17 Legge n°689/81, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco, che con il presente atto delega per tale adempimento il Capo Area Urbanistica dell'Ente.

Art. 6 - Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 449 e 650 Codice Penale.

Art. 7 - Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

112 - NUMERO UNICO o in alternativa **115 Vigili del Fuoco**

0935/680130 Vigili del Fuoco dist. di Piazza Armerina

1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale

0935/680428 Corpo For.le Reg.le Dist. di Piazza Armerina

0935/600555 Comando di Polizia Locale di Aidone

0935/88146 Stazione Carabinieri di Aidone

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente ser-



COMUNE DI AIDONE
Libero Consorzio Comunale di ENNA
AREA DI STAFF PROTEZIONE CIVILE

vizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Locale (Via Mazzini), o sul sito internet del Comune www.comune.aidone.it (sezione protezione civile), non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Art. 8 - Organi incaricati dell'esecuzione

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di Polizia Locale, in particolare è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge n°689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art.4.

Alle attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza possono concorrere anche le associazioni di volontariato regolarmente iscritte con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile.

Art. 9 - Pubblicizzazione

La presente Ordinanza, anche con valore di notifica individuale, sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, l'affissione di manifesti murali nel territorio comunale, oltre all'inserimento nel sito internet del Comune www.comune.aidone.en.it.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Enna;
- Questura di Enna;
- Polizia Locale di Aidone;
- Stazione dei Carabinieri di Aidone;
- Commissariato della Polizia di Stato di Piazza Armerina;
- Guardia di Finanza di Piazza Armerina;
- Distaccamento del Corpo Forestale Regionale di Piazza Armerina;
- Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Piazza Armerina;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo;
- al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la provincia di Enna;
- Commissario della Provincia Regionale di Enna;
- Genio Civile di Enna;
- A.N.A.S. per la competenza sul territorio comunale.

Art. 10 - Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha validità fino all'31/10/2026, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

ART.11

Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania (Legge n°1034/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n°1199/1971).

AVVERTENZE

L'Ordinanza Sindacale non costituisce autorizzazione, per i lavori di pulizia e bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche auto-

rizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi Nazionali, Regionali e del Regolamento Comunale.

Dalla residenza Municipale, li 14/05/2026

Il Resp. le Prot. ne Civ. le
Geom. Lorenzo Calcagno

Il Sindaco
Annunziata Raccuglia

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI AREE A RISCHIO INCENDIO

(i dati degli autori della segnalazione saranno trattati con la massima riservatezza, come per legge; i dati relativi all'area segnalata sono necessari per la sua localizzazione e per la ricerca formale dei relativi proprietari; indicare, pertanto, tutti i dati e riferimenti di cui si dispone, anche allegando planimetrie, foto, etc.)

Al Comando di Polizia Locale di Aidone

Oggetto: Campagna Antincendio 2026

SEGNALAZIONE AREE A RISCHIO INCENDIO

Il /La sottoscritt_ Codice Fiscale residente in via n. del comune di recapito telefonico (eventuale) nell'ambito della "Campagna Antincendio 2026" di cui all'Ord. Sind. n° ___/2026, ritiene doveroso segnalare che l'area appresso indicata versa in uno stato di abbandono e di incuria tale da costituire, in caso di incendio, pericolo per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale:

- Ubicazione:
(Via e n.ro, località, contrada, etc.)

- dati catastali: Foglio part.lla

- presunti proprietari:
reperibili all'indirizzo/tel.:

- altre informazioni utili:

Si richiede pertanto di intervenire nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, come disposto dalla suddetta Ordinanza.

(data) (firma)

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO ADEMPIMENTO O DI NOTIZIE VARIE ATTINENTI L'ORDINANZA

Al Comando di Polizia Locale di Aidone

Oggetto: Campagna Antincendio 2026

COMUNICAZIONI di ADEMPIMENTI

Il/La sottoscritt_ Codice Fiscale residente in via n. del comune di recapito telefonico (preferibile) nella qualità di (proprietario, erede, etc.)

del seguente terreno:

- Ubicazione:
(Via e n.ro, località, contrada, etc.)

- dati catastali: Foglio part.lla

- altre informazioni:

con riferimento alla "Campagna Antincendio 2026" di cui all'Ord. Sind. n° ___/2026, consapevole delle conseguenze e

delle sanzioni in caso di dichiarazioni false e mendaci, comunica quanto segue:

_ di avere provveduto alla pulitura annuale del suddetto terreno in data

_ di avere provveduto alla recinzione del suddetto terreno, verso gli spazi pubblici, in data

_ che il suddetto terreno è già recintato e pulito da tempo, e non necessita di ulteriori interventi per il 2026;

_ di non potere accedere al suddetto terreno perché

_ di avere venduto/ceduto il suddetto terreno in data al Sign. (indicare dati anagrafici e recapiti);

_ (altro)

Tanto si comunica affinché possiate effettuare gli opportuni controlli e predisporre i dovuti adempimenti.

(data) (firma)